



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Simone BOSSI, NISINI, AUGUSSORI, PITTONI,
BARBARO e RUFA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2018

Disposizioni per l’individuazione e la tutela delle città murate
e dei centri fortificati

ONOREVOLI SENATORI. - I resti di imponenti fortificazioni e mura, valli, torri, cortine e bastioni, risalenti a epoche diverse, presenti in quasi tutto il territorio della Repubblica, parlano ancora oggi di vicende storiche, di conquiste, di abbandoni, di ricostruzioni e di adattamenti di crolli e di interramenti. In pratica, dell'avvicinarsi delle dominazioni, della fuga e del ritorno dei popoli, e di continui processi di integrazione culturale e di incontro di civiltà. Oggi il nostro sguardo indietro, nel contemplare questi splendidi ruderi, ha la funzione di renderci coscienti della frattura, soprattutto nella comunicazione e nell'interazione, tra passato e presente; frattura incolmabile se non esistesse la storia e se questa non fosse costruita in un contesto multidisciplinare in cui archeologia, antropologia, sociologia, filosofia e psicologia si pongono come strumenti necessari per definire, in un corretto approccio estetico, le ipotesi di conservazione e di restauro, come proiezione della memoria nel futuro e come futuro stesso della memoria.

Il presente disegno di legge vuole essere di sprone all'attività per la tutela, la conservazione e il restauro, intesi anche come testimonianza della creatività dell'uomo e dell'adattamento delle sue costruzioni alle mutanti esigenze di sopravvivenza e di progresso che interagiscono tra loro. Siamo in presenza, non dimentichiamolo, di «un passato da recuperare» sul quale deve innestarsi «un futuro da preparare». L'unica occasione, per non essere sradicati dalle nostre origini, è rappresentata dalla possibilità di fronteggiare la pur legittima irruzione del nuovo con i valori tradizionali da custodire, impedendo che questi ultimi cadano nell'oblio. La trasmissione alle future generazioni del

messaggio del passato deve essere offerta come occasione di paragone, gratificazione e, quindi, di speranza verso nuovi orizzonti.

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, volto a promuovere la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti urbani caratterizzati dalla permanenza di cinte murarie urbane e di opere di fortificazione, risalenti al periodo bizantino o medioevale, di epoca veneziana od ottocentesca.

L'articolo 2 definisce: al comma 1, città murate la parte degli insediamenti urbani delimitata o contraddistinta dalla presenza di strutture a carattere difensivo di formazione storica (vallo, torri, cortine, bastioni); al comma 2, fortificazioni connesse tutte le strutture isolate a carattere difensivo, leggibili e caratterizzanti, funzionalmente collegate alla presenza delle cinte murarie; al comma 3, ambiti connessi tutti gli spazi urbani aperti o edificati posti in diretta relazione visiva o funzionale con i manufatti di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 3 istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019. Il fondo è utilizzato esclusivamente come cofinanziamento del contributo regionale in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ovvero, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, ai proprietari pubblici o privati del bene. Le regioni provvedono a stanziare il relativo contributo, dedicato alla valorizzazione delle città murate, delle fortificazioni connesse e degli ambiti connessi come individuati nell'articolo 2. In mancanza di ciò non si procede all'erogazione delle risorse statali di cui al medesimo articolo 3.

Le risorse stanziare (articolo 4) sono destinate prioritariamente ai seguenti interventi:

a) restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela;

b) riutilizzazione dei beni oggetto di tutela per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità previste all'articolo 1.

Le risorse assegnate alle associazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), sono destinate, prioritariamente, a interventi di promozione anche turistica, sul territorio regionale e nazionale, dei beni degli enti aderenti.

Spetta alle regioni la gestione delle risorse erogate per gli interventi previsti dalla legge, e le stesse regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedono a disciplinare con propria legge, gli ambiti e le modalità per la realizzazione degli interventi medesimi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge.

In particolare, la giunta regionale (articolo 5), su richiesta dei comuni interessati, individua i comuni nel cui territorio permangono strutture conservate o parzialmente

conservate relative a cinte murarie e a fortificazioni connesse e ne predispose il relativo elenco. La giunta regionale individua altresì:

a) i criteri e le modalità nell'ambito di quelli indicati dai comuni negli studi di fattibilità inerenti a interventi da realizzare entro un arco temporale non superiore ai quattro anni, sui beni di proprietà comunale o gestiti dai comuni in regime di concessione, di proprietà di altri soggetti pubblici diversi dallo Stato, ovvero di proprietà di privati;

b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali è redatto il programma di riparto dei contributi;

c) lo stanziamento di loro competenza, sia annuale che pluriennale.

Gli stanziamenti sono a fondo perduto e devono essere rendicontati dagli enti beneficiari entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o, in caso di forniture, entro tre mesi dalla data di effettuazione delle stesse.

In caso di mancata realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della legge, si procede alla revoca o al recupero forzoso del contributo concesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nel quadro delle azioni volte a garantire la tutela e la conservazione del proprio patrimonio ambientale, storico e artistico, promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti urbani definiti città murate o caratterizzati dalla permanenza di cinte murarie urbane e di opere di fortificazione connesse, come definiti dall'articolo 2, risalenti al periodo bizantino o medioevale, nonché all'epoca veneziana e ottocentesca.

2. Per le finalità di cui al comma 1 lo Stato partecipa al finanziamento degli interventi ammessi al contributo regionale per un quadriennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni individuati come città murate possono avvalersi del titolo di città d'arte.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) città murata: il nucleo urbano fortificato organicamente, delimitato e difeso da opere quali valli, torri, cortine e bastioni tuttora esistenti in maniera leggibile e caratterizzante;

b) fortificazioni connesse: le strutture isolate a carattere difensivo funzionalmente collegate alla presenza delle cinte murarie;

c) ambiti connessi: gli spazi urbani aperti o edificati, posti in relazione visiva

diretta o funzionale con i manufatti definiti alle lettere *a*) e *b*).

Art. 3.

(Fondo di cofinanziamento)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 1, presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il fondo di cofinanziamento statale per interventi a tutela di opere di fortificazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 25 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno le regioni e le soprintendenze competenti trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 6.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto, la ripartizione della quota annuale del Fondo.

Art. 4.

(Finanziamento degli interventi)

1. Ferme restando le competenze ad esse attribuite in materia, le regioni possono prevedere specifiche forme di indirizzo, di coordinamento e di finanziamento nelle misure previste dalla presente legge per il recupero e la valorizzazione delle città murate.

2. Le risorse stanziare ai sensi del comma 1, sono destinate prioritariamente ai seguenti interventi:

a) restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela;

b) riutilizzazione dei beni oggetto di tutela per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità previste all'articolo 1.

3. Le risorse assegnate alle associazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *c*), sono

destinate, prioritariamente, a interventi di promozione anche turistica, sul territorio regionale e nazionale, dei beni degli enti aderenti.

Art. 5.

(Criteri e modalità per l'attivazione dei finanziamenti)

1. Spetta alle regioni la gestione delle risorse erogate per gli interventi di cui alla presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a disciplinare gli ambiti e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alla medesima legge, secondo i principi fondamentali di seguito indicati:

a) individuazione su richiesta dei comuni interessati, secondo una scala di priorità dei comuni nel cui territorio permangono strutture conservate o parzialmente conservate di cinte murarie e fortificazioni connesse, purché leggibili e caratterizzanti; tali strutture sono inserite in apposito elenco che è inviato al Ministero per i beni e le attività culturali entro il termine di un mese dalla sua redazione;

b) definizione:

1) dei criteri e delle modalità, nell'ambito di quelli indicati dai comuni interessati dagli studi di fattibilità, per gli interventi ai fini conservativi e manutentivi dei beni, di proprietà comunale, oggetto di tutela ai sensi della presente legge da realizzare entro un arco temporale non superiore a quattro anni;

2) dei parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali è redatto il programma di riparto dei contributi;

3) dello stanziamento di competenza delle regioni, sia annuale che pluriennale, in favore dei comuni richiedenti.

3. Nel caso in cui le regioni non ottemperino alle disposizioni di cui al presente ar-

ticolo o non abbiano adottato la disciplina di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, ovvero abbiano adottato una disciplina in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, lo Stato esercita il potere sostitutivo in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 6.

(Riparto dei finanziamenti)

1. Il Fondo è utilizzato esclusivamente come cofinanziamento del contributo regionale in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ovvero, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), ai proprietari dei beni ivi indicati.

2. Le regioni provvedono a stanziare il contributo previsto al comma 1 del presente articolo, dedicato alla valorizzazione delle città murate, delle fortificazioni e degli ambiti connessi come individuati nell'articolo 2. In caso di mancato stanziamento del contributo non si procede all'erogazione delle risorse statali di cui all'articolo 3.

3. Le risorse inutilizzate del Fondo possono essere ripartite successivamente tra le altre regioni, sotto forma di stanziamento integrativo.

4. La ripartizione degli stanziamenti del Fondo tra le regioni interessate è effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno secondo parametri rispondenti a valori così determinati:

a) popolazione residente nel territorio regionale: 50 per cento;

b) numero dei comuni classificati come città murate od aventi fortificazioni connesse: 30 per cento;

c) esistenza in ogni regione di un'associazione di comuni per la tutela e la valorizzazione delle città murate, legalmente co-

stituita e attiva da almeno un quinquennio:
20 per cento.

Art. 7.

(Adempimenti)

1. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge sono a fondo perduto e devono essere rendicontati dagli enti beneficiari entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o, in caso di forniture, entro tre mesi dalla data di effettuazione delle stesse.

2. Le regioni, unitamente alle competenti soprintendenze, verificano la correttezza degli interventi e appongono il visto di regolarità entro due mesi dalla data di ricevimento del certificato di regolare esecuzione dei favori o di effettuazione delle forniture di cui al comma 1.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. In caso di mancata realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della presente legge si procede alla revoca o al recupero forzoso del contributo concesso.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.